

DETERMINA DIRETTORIALE 25/25/DTC/SMA

Fascicolo n. SMA14/747198/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BAR EUROPA DEI FRATELLI

M.V. E G. - Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi - Now TV)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA l'istanza della società BAR EUROPA DEI FRATELLI M.V. E G., del 15/04/2025 acquisita con protocollo n. 0097442 del 15/04/2025

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'istante, in riferimento al contratto n. 8007xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:
a. «Sky Italia Srl in data 13.01.2025 inviava, a mezzo posta raccomandata, missiva con la quale contestava alla società Bar Europa, di avere diffuso, in assenza di valido contratto, contenuti della offerta audiovisiva di Sky in pubblico esercizio» e chiedeva «per il bonario componimento della controversia, il pagamento della somma di € 2000,00 oltre alla sottoscrizione di valido contratto»; a. l'utente, ritenendo la contestazione non suffragata da alcun elemento probatorio, ha inviato reclamo in data 20/01/2025 «con il quale, oltre alla negazione di ogni addebito a riguardo della asserita illecita diffusione di contenuti, si contestavano, altresì, due modifiche unilaterali operata da Sky Italia, in pendenza di contratto di somministrazione, con le quali il canone di abbonamento passava dai 199 € concordati, dapprima ad € 399,00 (aprile 2024) e successivamente ad € 499,00 (settembre 2024)»; b. Sky Italia s.r.l. non ha riscontrato il reclamo. In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste: i. «delucidazioni sulle modifiche unilaterali imposte»; ii. la corresponsione di un indennizzo per i disagi subiti nella misura complessiva di euro 1.000,00; iii. «rinuncia a qualsiasi pretesa a riguardo della asserita illecita diffusione di contenuti, in quanto non provata».

Sky Italia S.r.l. non ha depositato memorie.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato. Sky Italia s.r.l. non ha contestato i fatti posti dall'utente a fondamento della controversia, tantomeno ha offerto giustificazioni a sostegno della pretesa creditoria avanzata in riferimento alla comunicazione inviata all'utente in data 13.01.2025, a mezzo posta raccomandata, in atti. Nel caso di specie, atteso che in sede istruttoria non sono emersi documenti che contraddicono le asserzioni dell'istante, le stesse devono ritenersi non contestate e quindi, in quanto non controverse, pacificamente ammesse ed escluse dall'onere dell'istruzione probatoria in virtù del principio della non contestazione, sancito dall'art. 115 del codice di procedura civile. In relazione a tanto, la richiesta dell'istante di cui al punto i. non può trovare accoglimento in questa sede, attesa la genericità della richiesta e l'assenza di documentazione al riguardo. Viceversa, merita parziale accoglimento la richiesta dell'istante di cui al punto ii., sotto il profilo della mancata risposta al reclamo inviato dall'utente in data 20/01/2025. Sky Italia s.r.l. è quindi tenuta a corrispondere in favore dell'utente l'indennizzo previsto dall'articolo 12 del Regolamento sugli indennizzi, nella misura di euro 2,50 al giorno in riferimento al periodo compreso dal 20/01/2025 al 15/04/2025 (data dell'udienza di conciliazione), per un totale di giorni 55, già decurtati di giorni 30 che la Società si riserva per riscontrare il reclamo, per un importo complessivo pari ad euro 137,50 (centotrentasette/50). Parimenti è accolta la richiesta dell'istante di cui al punto iii., atteso che Sky Italia s.r.l. non ha offerto elementi probatori a sostegno della propria pretesa creditoria, formalizzata in data 13.01.2025, concernente l'asserita "diffusione di contenuti inclusi nell'offerta audiovisiva a pagamento di Sky in assenza di un legittimo abbonamento con la nostra società e senza alcun altro valido titolo per la diffusione in un pubblico esercizio". Pertanto, qualsivoglia pretesa economica rivolta da Sky Italia s.r.l. a tale titolo risulta indebita.

DETERMINA

La società Sky Italia S.r.l. non ha titolo per avanzare nei confronti di parte istante alcuna pretesa creditoria in relazione ai fatti contestati con missiva inviata a mezzo raccomandata A/R del 13.01.2025 ed è altresì tenuta a corrispondere in favore dell'utente euro 137,50 (centotrentasette/50), entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità indicate nell'istanza, a titolo di mancata risposta al reclamo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Giovanni Santella